

Polizza Assistenza
LA CITTA' TI ASSICURA
Comune di Perugia



Agenzia 4083

Ramo 180

N. polizza 10004953

Tra il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito dalle compagnie di assicurazione UGF Assicurazioni S.p.A e UniSalute S.p.A., quest'ultima con sede in via Del Gomito n° 1 – 40127 Bologna – Codice Fiscale e Partita Iva ed iscrizione al Registro delle Imprese 03843680376, Rea Bo n° 319365, in seguito denominata “**Società**”

e
il Comune di Perugia, Corso Vannucci, n° 19 – 06100- Perugia (PG) – Partita Iva e Codice Fiscale 00443770540, in seguito denominato “**Contraente**”,

relativamente al Servizio Assistenza di cui al capitolato di gara e all'offerta prodotta in sede di gara viene stipulato il seguente contratto di assicurazione, avente **effetto dalle ore 24,00 del 30/09/2009, con scadenza prima rata alle ore 24,00 del 30/09/2010 e scadenza polizza alle ore 24,00 del 30/09/2011.**

Tale contratto ha **frazionamento annuale** ed è rinnovabile in base alle condizioni generali di assicurazione.

Numero nuclei assicurati 69.813

Premio per nucleo assicurato €0,30

Premio rata contante

Premio tassabile	Totale		€ 19.001,03 di cui:
		€ 18.621,02	ramo Assistenza
		€ 380,01	ramo Perdite Pecuniarie
Imposte Totali			€1.942,87 di cui:
		€ 1.862,11	ramo Assistenza
		€ 80,76	ramo Perdite Pecuniarie
Premio lordo	Totale		€20.943,90 di cui:
		€ 20.483,13	ramo Assistenza
		€ 460,77	ramo Perdite Pecuniarie

Premio rata successiva

Premio tassabile	Totale		€ 19.001,03 di cui:
		€ 18.621,02	ramo Assistenza
		€ 380,01	ramo Perdite Pecuniarie
Imposte Totali			€1.942,87 di cui:
		€ 1.862,11	ramo Assistenza
		€ 80,76	ramo Perdite Pecuniarie
Premio lordo	Totale		€20.943,90 di cui:
		€ 20.483,13	ramo Assistenza
		€ 460,77	ramo Perdite Pecuniarie

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto – Durata - Importo.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della polizza assicurativa di assistenza a favore di tutti i cittadini residenti nel Comune di Perugia per danni subiti all'abitazione e alla persona in caso di furto, tentato furto con scasso, scippo e rapina, nonché di indennizzo in favore di cittadini residenti ultrasessantacinquenni, in caso di scippo e rapina della pensione, secondo le modalità e le garanzie meglio specificate di seguito all'art. 4. L'assicurazione ha validità dalle ore 24,00 del 30.09.09 alle ore 24,00 del giorno 30.09.2011. Per l'affidamento del servizio viene stabilito un importo complessivo a base di gara pari a € 100.000,00 comprensivo degli oneri fiscali, per un premio annuo pari a € 50.000,00.

Art. 2 - Persone assicurate – Estensioni territoriali

Le garanzie sono prestate a favore di tutti i cittadini residenti nel Comune di Perugia, che alla data del 31.12.08 constano in 69.813 nuclei familiari. Il Comune di Perugia si impegna a trasmettere alla Società, entro il termine di decorrenza della Polizza i dati necessari all'identificazione del numero degli assicurati. Per la successiva identificazione delle persone assicurate e l'effetto della garanzia farà fede la documentazione conservata dalla Contraente. Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare preventivamente l'esistenza di altre assicurazioni.

Art. 3 – Premio: determinazione, regolazione, pagamenti

Il premio annuale, così come risultante dagli esiti della gara, comprensivo degli oneri fiscali di legge, viene convenuto in relazione al numero dei nuclei familiari residenti. La prima annualità del premio stesso sarà calcolata in via provvisoria sulla base dal numero di nuclei familiari residenti nel Comune di Perugia alla data 01.10.09. Successivamente alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo il premio verrà regolato, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo. A tale scopo, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Comune deve fornire alla Società il numero di nuclei residenti nel territorio del Comune di Perugia al 31 dicembre di ogni anno. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Comune è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Il pagamento del premio avverrà entro 60 giorni dall'avvenuta stipula del contratto di assicurazione di cui trattasi. Se il Comune non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Art. 4 – Inclusioni ed esclusioni

Nel caso di ingresso di nuovi nuclei familiari, la garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del giorno dell'iscrizione nel registro dell'anagrafe nel Comune di Perugia. Nel caso di emigrazione di nuclei familiari o di decesso di individui la garanzia cesserà dalle ore 24 del giorno della cancellazione dai registri dell'anagrafe e/o dello stato civile del Comune di Perugia.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



Art. 5 – Riduzione del premio

Il Comune di Perugia ha diritto ad una riduzione del premio dell'annualità successiva, sulla base dell'andamento di ciascun anno assicurativo, come di seguito specificato.

Alla fine di ogni periodo annuale, si procederà infatti ad un conteggio nei termini seguenti, riportando:

-all'attivo: i premi comprese le regolazioni al netto di imposte ed accessori;

-al passivo:

- a) i costi di gestione pari al 35% dei premi come stabiliti alla voce dell'attivo
- b) i sinistri pagati e riservati sulla base del resoconto fornito dalla Società.

Se tale conteggio registrerà un saldo attivo, il premio di polizza per l'annualità successiva, e a fine contratto il premio di regolazione, verrà ridotto di un importo pari al 20% del saldo attivo stesso. In caso di saldo negativo, nulla sarà dovuto alla Società aggiudicataria.

Art. 6 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Art. 7 - Rescindibilità annuale

Le parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 8 - Modifica delle condizioni di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese le eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.

Art. 10 - Rischi esclusi

Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di:

- a) guerre o insurrezioni;
- b) terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) dolo dell'Assicurato;
- d) fenomeni di trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



Art. 11 - Esenzione da responsabilità

Il Comune di Perugia stipula la presente polizza nell'interesse dei propri residenti, restando esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto e relative ai rapporti sorgenti tra assicurati.

Art. 12 -Controversie

Ogni eventuale controversia insorta direttamente tra la Contraente e la Società verrà devoluta ad un Collegio di tre Arbitri, amichevoli compositori, nominati i primi due da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, di comune accordo tra i primi due. In mancanza di loro accordo il Presidente del Collegio verrà nominato dal Presidente del Tribunale. Il Collegio degli Arbitri dovrà rendere la sua decisione entro tre mesi, con giudizio di equità e senza vincoli di forma, a condizione che vengano rispettate le norme del contraddittorio tra le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'Arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Arbitro.

Art. 13 - Controversie di natura medica

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del Collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 14 – Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 15 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente menzionato e disciplinato dalla presente Convenzione si farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 16 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



Art. 17 – Recesso del contratto per sinistro

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

Art. 18 - Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società con cadenza trimestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri suddiviso per tipologia di prestazione ed importo. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 19 – Riservatezza

Le parti s'impegnano, in ordine alle informazioni che si scambieranno nella predisposizione del contratto e nella sua esecuzione a rispettare gli obblighi dettati in materia di riservatezza, nonché le disposizioni a tutela dei dati personali (L.675/96). La Società non potrà utilizzare i dati in suo possesso per i trattamenti diversi da quelli necessari per svolgere i loro compiti istituzionali, né potranno trattare i medesimi dati, né cederli a terzi per fini di marketing diretto o indiretto.

Art. 20 – Termini di prescrizione

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente polizza è di un anno a norma dell'art. 2952 c.c..

PRESTAZIONI E MASSIMALI

Art. 21 - Prestazioni oggetto dell'assicurazione

La Società aggiudicataria in caso di furto, tentato furto con scasso, scippo e rapina dovrà garantire, tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, mediante una Centrale operativa e apposito numero verde telefonico, da indicare prima della firma del contratto, i sottoindicati servizi di assistenza, consulenza, e indennizzo, con esclusione di franchigia:

A) ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

- Invio di un tecnico specializzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto o tentato furto con scasso di fissi e infissi presso la propria abitazione, che compromettano la sicurezza dei locali, necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro, di un falegname, di un elettricista e di un idraulico, la Società provvederà all'invio di tali tecnici, mantenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 5 ore e comunque fino alla concorrenza massima di euro 300,00 per sinistro. Restano ad ogni modo a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



-Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato in seguito a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, necessiti del pronto intervento di un vetraio, la Società provvederà ad inviarlo tenendo a proprio carico l'uscita, la mano d'opera ed i costi relativi al materiale necessario per la riparazione sino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

-Invio di una guardia giurata

Qualora, a seguito di furto o di tentato furto con scasso di fissi ed infissi, si verifichi che l'accesso all'abitazione dell'Assicurato non sia più precluso, e quindi esista l'oggettivo rischio di ulteriori furti o di atti vandalici, la Società, in attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni, dovrà reperire ed inviare una guardia giurata in loco entro 3 ore dalla richiesta. La società aggiudicataria manterrà a proprio carico le spese derivanti da tale servizio, fino a un massimo di 12 ore consecutive di piantonamento.

-Invio di una collaboratrice domestica

Qualora l'Assicurato, in seguito a furto o tentato furto presso la propria abitazione, necessiti di una collaboratrice domestica per sistemare la casa, la Società provvederà ad inviarne una tenendo a proprio carico le prime 6 ore fino ad un massimale di euro 200,00 per sinistro.

- Invio di un fabbro in caso di scippo

Qualora, in caso di scippo subito dall'assicurato all'interno del territorio comunale e regolarmente denunciato alle autorità competenti, si renda necessaria la sostituzione della serratura dell'abitazione a causa della sottrazione delle chiavi, la Società provvederà ad inviare un fabbro con spese a proprio carico dall'uscita alle prime 3 ore di manodopera sino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

-Spese di albergo

Qualora l'assicurato, in seguito a furto o tentato furto, debba per obiettive ragioni d'inagibilità lasciare la propria abitazione, la Società provvederà a prenotare un albergo per l'assicurato stesso e i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino ad un massimo di euro 700,00 per sinistro.

-Ritorno all'abitazione

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia avvenuto un furto o tentato furto in sua assenza e di altre persone della sua famiglia, con esclusione di minori, e si rendesse indispensabile la presenza dell'Assicurato stesso, La Società metterà a sua disposizione, un biglietto ferroviario di 1° classe o, qualora la durata del viaggio superasse le 5 ore di treno, un biglietto aereo classe turistica dal luogo di soggiorno alla residenza, se esistente. La Società metterà, inoltre a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio per il ritorno al luogo di soggiorno se ciò si dimostrasse indispensabile per permettere il rientro del veicolo dell'Assicurato.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



B) ASSISTENZA ALLA PERSONA

-Invio di un medico

Qualora l'assicurato, in seguito a scippo o a rapina, furto, tentato furto presso la propria abitazione, entro le 48 ore dall'evento necessiti di un medico, la Società, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a proprie spese uno dei propri medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte dei medici convenzionati di intervenire personalmente, la Società organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino, mediante autoambulanza.

-Invio di un infermiere o fisioterapista a domicilio

Nei casi di ricoveri con frattura in conseguenza di rapina, furto, tentato furto presso la propria abitazione o di scippo all'interno del territorio del Comune, che hanno determinato:

- Frattura del femore
- Fratture vertebrali
- Fratture craniche con lesioni encefaliche e/o meningee
- Fratture che rendano necessario l'immobilizzazione di almeno un arto
- Frattura del bacino e conseguente immobilizzazione certificata da prescrizione medica, diagnosticata e

indicata all'atto delle dimissioni dall'Istituto di Cura, che comporti la necessità di prestazioni infermieristiche/fisioterapiche, la Società provvederà, nei 10 giorni successivi al ricovero o alla rimozione del gesso, ad inviare un infermiere o un fisioterapista convenzionato, assumendone l'onorario fino ad un massimo di 1 ora al giorno per 10 giorni.

Per l'attivazione della garanzia, l'assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione per tali cure.

-Invio di una collaboratrice domestica

Nei casi di ricoveri o di ingessatura a causa di frattura in conseguenza di rapina, furto, tentato furto presso la propria abitazione o di scippo all'interno del territorio del Comune, che ha determinato una situazione di immobilizzazione certificata da prescrizione medica, la Società provvederà, nelle 4 settimane successive alla dimissione dall'Istituto di Cura o alla ingessatura, ad inviare una collaboratrice domestica, assumendone l'onorario fino ad un massimo di 6 ore la settimana, da utilizzarsi consecutivamente, per un massimo di 2 settimane. Per l'attivazione della garanzia, l'assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura o appena in possesso del relativo certificato attestante la situazione di immobilizzazione.

-Pareri medici immediati

Qualora, in conseguenza di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà le informazioni e i consigli richiesti.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



-Informazioni sanitarie telefoniche

La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria in merito a:

- strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni
- farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni
- preparazione propedeutica ad esami diagnostici - profilassi da seguire in previsione di viaggi all'estero.

-Consulenza geriatrica

La Centrale Operativa eroga una consulenza medica geriatrica telefonica per tutti gli Assicurati e i loro familiari. Il presidio medico geriatrico è composto da medici di medicina generale coordinati da un medico Specialista Geriatrico. La Società si impegna a dare un consulto specialistico entro le 24 ore.

-Farmaci a domicilio

Qualora, a seguito di immobilizzo al domicilio e in assenza di un familiare maggiorenne al proprio domicilio. Allo scopo la Società, tramite la Centrale Operativa, invierà nel più breve tempo possibile e rispettando le norme che regolano l'acquisto e il trasporto dei medicinali, un proprio corrispondente per ritirare al domicilio dell'assicurato il denaro e le prescrizioni necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti.

La società terrà a proprio carico il costo della consegna dei medicinali mentre il costo dei medicinali stessi rimane a carico dell'assicurato."

-Spesa a domicilio

Nei casi di:

Frattura del femore

Fratture vertebrali

Fratture craniche con lesioni encefaliche e/o meningee

Fratture che rendano necessaria l'immobilizzazione di almeno un arto

Fratture del bacino

che hanno determinato una situazione di immobilizzazione certificata da prescrizione medica in conseguenza di scippo o rapina avvenuti all'interno del territorio del Comune, di furto o di tentato furto presso la propria abitazione, la Società provvederà, nelle quattro settimane successive al sinistro, ad organizzare la consegna al domicilio dell'Assicurato di generi alimentari/prima necessità.

Sarà a carico della Centrale Operativa trasferire la richiesta per l'acquisizione della lista dei generi alimentari/prima necessità da ordinare e delle coordinate utili alla consegna.

L'Assicurato sarà quindi informato sui tempi previsti per il recapito della spesa e dell'importo totale che dovrà riconoscere al fattorino al momento della consegna.

Saranno a carico della Società l'organizzazione e l'invio, mentre resta a carico dell'Assicurato il costo dei generi alimentari/prima necessità ordinati (importo massimo di 250 euro per uscita).

La prestazione viene erogata sino ad un massimo di 4 volte per sinistro.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



-Spese per il rinnovo documenti d'identità

Qualora, in conseguenza di scippo o rapina avvenuti all'interno del territorio del Comune o di furto presso la propria abitazione, l'Assicurato si trovasse nella necessità del rinnovo di documenti di identità, la compagnia rimborserà fino a € 100,00 per evento per ciascun assicurato e per annualità assicurativa.

-Trasferimento in centro medico specializzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di scippo o rapina avvenuti all'interno del territorio del Comune o di furto o tentato furto presso la propria abitazione, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa d'intesa con il medico curante, la Società dovrà provvedere:

ad individuare e a prenotare l'Istituto di cura ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario, aereo di linea, treno e, se occorre, in vagone letto, autoambulanza, senza limiti di percorso;
ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, come ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.

-Assistenza in caso di tentata o consumata truffa o raggiro

Unisalute si impegna ad attivare, tramite la propria Centrale Operativa, un servizio che permette al cittadino di accertare, nei casi sospetti, la serietà delle intenzioni di colui che si presenta presso le abitazioni dichiarando di appartenere ad un ente pubblico con il chiaro intento, invece, di commettere truffe o furti.

A tale proposito occorrerà (con il supporto del Comune) attivare una collaborazione con le aziende che risulteranno, da una attenta analisi delle denunce presentate, quelle più utilizzate come pretesto al momento di presentarsi presso le abitazioni.

Il cittadino con una semplice telefonata al numero verde 800 212480 potrà sapere se la persona che in quell'istante si trova davanti alla sua porta sia realmente dipendente dell'ente indicato.

Nei casi in cui palesemente ci si trovi di fronte a dei truffatori, la centrale operativa di Unisalute tempestivamente segnalerà l'accaduto alle Autorità preposte.

-Intervento di Psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia

Qualora l'assicurato, durante un furto, una rapina o una truffa subiti nell'abitazione in cui risiede o uno scippo subito all'interno del territorio comunale, abbia dovuto fronteggiare il malvivente, la Società – su richiesta dell'assicurato – proporrà l'invio a domicilio, entro 24 ore, di uno psicologo specializzato nella gestione delle emergenze, che deciderà se ricorrono le condizioni per l'attuazione di un trattamento psicoterapico finalizzato alla cura del trauma psichico subito. La Società, qualora ne ricorrano le condizioni, provvederà a segnalare all'assicurato il professionista con essa convenzionato presso il cui studio sarà reso possibile, entro 72 ore dal ricevimento della richiesta, l'avvio del trattamento prescritto. La società terrà a proprio carico le spese relative ai servizi resi dai professionisti.

La garanzia di cui sopra è valida nel caso di eventi che vedano coinvolte contemporaneamente meno di tre persone assicurate che la attivino.”

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



-Rientro Sanitario con Autoambulanza

Qualora l'assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso a causa di infortunio dovuto a scippo, rapina, furto o tentato furto, necessiti di un trasporto in autoambulanza per il rientro nel luogo di residenza, la Società provvederà ad inviarla tenendo a proprio carico la spesa relativa fino ad un limite di 500 chilometri e con un massimale di 500 euro per sinistro e per cliente.

Art. 22 – Modalità di richiesta di assistenza - Denuncia del sinistro

Per ogni richiesta di assistenza di cui al precedente art. 4 ai punti A) e B) l'assistito dovrà contattare immediatamente la Centrale Operativa , operativa 24 ore su 24 al numero verde indicato, specificando:

- dati anagrafici della persona per la quale si richiede l'assistenza;
- dati relativi al luogo dell'eventuale intervento;
- di quale garanzia intende usufruire; e fornendo tutte le informazioni richieste dalla Centrale Operativa relative all'evento denunciato. Successivamente all'intervento di assistenza, l'Assicurato dovrà :
- dare avviso scritto a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia Assicuratrice , entro quindici giorni dall'evento, specificandone le circostanze, i propri dati anagrafici ed il recapito;
- allegare la documentazione della Autorità competente presso la quale si è denunciato l'evento.

Per ogni tipologia di sinistro la società si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione, eventualmente in originale, utile alle indagini ed alle verifiche del caso che l'assicurato e il Contraente si impegnano a mettere a disposizione.

Art. 23 - Depliant o folder illustrativo

La Società aggiudicataria si impegna inoltre :

- a predisporre una guida riportante le condizioni, le garanzie contenute nella polizza e le indicazioni utili in caso di sinistro;
- una nota informativa per il trattamento dei dati personali;
- una tessera riepilogativa delle garanzie oggetto dell'assicurazione;
- a verificarne contenuto e forma con l'ufficio delle Politiche della Vivibilità e dell'Integrazione del Comune di Perugia;
- a consegnarla all'Amministrazione Comunale in un numero di copie pari al numero dei nuclei familiari assicurati. L'Amministrazione Comunale curerà la diffusione dei folder stessi.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NELLA POLIZZA

Assicurazione

Contratto fra il Contraente e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Polizza

Documento che attesta la stipula del contratto.

Contraente

Soggetto che sottoscrive la polizza.

Assicurato

Soggetto a vantaggio dal quale viene stipulata l'assicurazione.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)

Assegnatario del servizio di cui alla procedura negoziata – CIG. 0324966A6A – per l'affidamento in cottimo fiduciario di un “servizio assicurativo di assistenza all'abitazione e alla persona, esteso a tutti i residenti del comune di Perugia, per i danni subiti in caso di furto, tentato furto con scasso, scippo e rapina”.

Società

Compagnia di assicurazione Unisalute S.p.A., capogruppo del R.T.I. che fornisce il servizio di Assistenza di cui al capitolato sezione A – Assistenza all'abitazione – e sezione B – Assistenza alla persona – comprese migliori proposte in sede di gara.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Abitazione

Immobile o porzione di immobile adibito ad esclusivo uso abitativo, che sia residenza anagrafica dell'assicurato e che sia situato all'interno del territorio comunale.

Sinistro

Evento coperto dall'assicurazione.

Ricovero

Degenza in un Istituto di cura comportante pernottamento.

Psicoterapia

Terapia realizzata con strumenti psicologici, orientata alla cura di disturbi dell'adattamento che colpiscono persone o gruppi e avente come finalità la rimozione di un malessere temporaneo o permanente.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante



Psicoterapeuta

Laureato in medicina o in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta e iscritto ai relativi albi professionali.

Rapina

Sottrazione o appropriamento indebito di cose, mediante violenza o minaccia alla persona, per trarne profitto.

Scippo

Furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene. Non è considerato scippo il furto con destrezza.

Furto

Sottrazione fraudolenta di oggetti altrui per trarne un profitto.

Scasso

Rottura o forzatura di dispositivi di sicurezza (porte, finestre, serrature in genere) nel tentativo di entrare all'interno di un'abitazione. Il furto o il tentato furto sono in tal caso aggravati dal fatto di avere usato violenza su beni o cose.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale Rappresentante





**Polizza “Scippo e Rapina della Pensione”
LA CITTÀ TI ASSICURA
Comune di Perugia**

▪ Numero Polizza:	167/119/50733439
▪ Effetto Polizza:	30/09/2009
▪ Scadenza Polizza:	30/09/2011
▪ Frazionamento:	Annuale

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale rappresentante

Agenzia: 167

Ramo: 119

N. Polizza: 50733439

Tra il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito dalle compagnie di assicurazione Unisalute S.p.A. e UGF Assicurazioni S.p.A., quest'ultima con sede in via Stalingrado n°45 – 40128 Bologna – Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201, R.E.A. 460992, in seguito denominata “**Società**”

e
il Comune di Perugia, Corso Vannucci, n° 19 – 06100 Perugia (PG) – Partita Iva e Codice Fiscale 00443770540, in seguito denominato “**Contraente**”,
relativamente alle garanzie Scippo e Rapina della Pensione, di cui al capitolato di gara e all’offerta prodotta in sede di gara, viene stipulato il seguente contratto di assicurazione, avente **effetto dalle ore 24,00 del 30/09/2009, con scadenza prima rata alle ore 24,00 del 30/09/2010 e scadenza polizza alle ore 24,00 del 30/09/2011**. Tale contratto ha **frazionamento annuale** ed è rinnovabile in base alle condizioni generali di assicurazione.

Numero nuclei assicurati **69.813**

Premio per nucleo assicurato **€ 0,25**

Premio rata contante

Premio tassabile € **14.276,48** Tasse € **3.176,52**

Totale prima rata € **17.453,00**

Premio rata successiva

Premio tassabile € **14.276,48** Tasse € **3.176,52**

Totale prima rata € **17.453,00**

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale rappresentante

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto – Durata - Importo.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della polizza assicurativa di assistenza a favore di tutti i cittadini residenti nel Comune di Perugia per danni subiti all'abitazione e alla persona in caso di furto, tentato furto con scasso, scippo e rapina, nonché di indennizzo in favore di cittadini residenti ultrasessantacinquenni, in caso di scippo e rapina della pensione, secondo le modalità e le garanzie meglio specificate di seguito all'art. 4. L'assicurazione ha validità dalle ore 24,00 del 30.09.09 alle ore 24,00 del giorno 30.09.2011. Per l'affidamento del servizio viene stabilito un importo complessivo a base di gara pari a € 100.000,00 comprensivo degli oneri fiscali, per un premio annuo pari a € 50.000,00.

Art. 2 - Persone assicurate – Estensioni territoriali

Le garanzie sono prestate a favore di tutti i cittadini residenti nel Comune di Perugia, che alla data del 31.12.08 constano in 69.813 nuclei familiari. Il Comune di Perugia si impegna a trasmettere alla Società, entro il termine di decorrenza della Polizza i dati necessari all'identificazione del numero degli assicurati. Per la successiva identificazione delle persone assicurate e l'effetto della garanzia farà fede la documentazione conservata dalla Contraente. Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare preventivamente l'esistenza di altre assicurazioni.

Art. 3 – Premio: determinazione, regolazione, pagamenti

Il premio annuale, così come risultante dagli esiti della gara, comprensivo degli oneri fiscali di legge, viene convenuto in relazione al numero dei nuclei familiari residenti. La prima annualità del premio stesso sarà calcolata in via provvisoria sulla base dal numero di nuclei familiari residenti nel Comune di Perugia alla data 01.10.09. Successivamente alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo il premio verrà regolato, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo. A tale scopo, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Comune deve fornire alla Società il numero di nuclei residenti nel territorio del Comune di Perugia al 31 dicembre di ogni anno. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Comune è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Il pagamento del premio avverrà entro 60 giorni dall'avvenuta stipula del contratto di assicurazione di cui trattasi. Se il Comune non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale rappresentante

successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Art. 4 – Inclusioni ed esclusioni

Nel caso di ingresso di nuovi nuclei familiari, la garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del giorno dell'iscrizione nel registro dell'anagrafe nel Comune di Perugia. Nel caso di emigrazione di nuclei familiari o di decesso di individui la garanzia cesserà dalle ore 24 del giorno della cancellazione dai registri dell'anagrafe e/o dello stato civile del Comune di Perugia.

Art. 5 – Riduzione del premio

Il Comune di Perugia ha diritto ad una riduzione del premio dell'annualità successiva, sulla base dell'andamento di ciascun anno assicurativo, come di seguito specificato.

Alla fine di ogni periodo annuale, si procederà infatti ad un conteggio nei termini seguenti, riportando:

- all'attivo: i premi comprese le regolazioni al netto di imposte ed accessori;
- al passivo: a) i costi di gestione pari al 35% dei premi come stabiliti alla voce dell'attivo;
b) i sinistri pagati e riservati sulla base del resoconto fornito dalla Società.

Se tale conteggio registrerà un saldo attivo, il premio di polizza per l'annualità successiva, e a fine contratto il premio di regolazione, verrà ridotto di un importo pari al 20% del saldo attivo stesso. In caso di saldo negativo, nulla sarà dovuto alla Società aggiudicataria.

Art. 6 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Art. 7 - Rescindibilità annuale

Le parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 8 - Modifica delle condizioni di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale rappresentante

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese le eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.

Art. 10 - Rischi esclusi

Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di:

- a) guerre o insurrezioni;
- b) terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) dolo dell'Assicurato;
- d) fenomeni di trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 11 - Esenzione da responsabilità

Il Comune di Perugia stipula la presente polizza nell'interesse dei propri residenti, restando esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto e relative ai rapporti sorgenti tra assicurati.

Art. 12 -Controversie

Ogni eventuale controversia insorta direttamente tra la Contraente e la Società verrà devoluta ad un Collegio di tre Arbitri, amichevoli compositori, nominati i primi due da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, di comune accordo tra i primi due. In mancanza di loro accordo il Presidente del Collegio verrà nominato dal Presidente del Tribunale. Il Collegio degli Arbitri dovrà rendere la sua decisione entro tre mesi, con giudizio di equità e senza vincoli di forma, a condizione che vengano rispettate le norme del contraddittorio tra le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'Arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Arbitro.

Art. 13 - Controversie di natura medica

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del Collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale rappresentante

contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 14 – Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 15 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente menzionato e disciplinato dalla presente Convenzione si farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 16 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 17 – Recesso del contratto per sinistro

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

Art. 18 - Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società con cadenza trimestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri suddiviso per tipologia di prestazione ed importo. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 19 – Riservatezza

Le parti s'impegnano, in ordine alle informazioni che si scambieranno nella predisposizione del contratto e nella sua esecuzione a rispettare gli obblighi dettati in materia di riservatezza, nonché le disposizioni a tutela dei dati personali (L.675/96). La Società non potrà utilizzare i dati in suo possesso per i trattamenti diversi da quelli necessari per svolgere i loro compiti istituzionali, né potranno trattare i medesimi dati, né cederli a terzi per fini di marketing diretto o indiretto.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale rappresentante

Art. 20 – Termini di prescrizione

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente polizza è di un anno a norma dell'art. 2952 c.c..

PRESTAZIONI E MASSIMALI

Art. 21 - Prestazioni oggetto dell'assicurazione

La Società aggiudicataria in caso di furto, tentato furto con scasso, scippo e rapina dovrà garantire, tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, mediante una Centrale operativa e apposito numero verde telefonico, da indicare prima della firma del contratto, i sottoindicati servizi di assistenza, consulenza, e indennizzo, con esclusione di franchigia:

INDENNIZZO PER SCIPPO E RAPINA DELLA PENSIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i cittadini residenti con più di 65 anni e un giorno dei danni materiali e diretti subiti all'esterno dei locali dell'ufficio postale e durante il tragitto da quest'ultimo alla propria abitazione, limitatamente ai casi in cui i valori siano indosso o a portata di mano. L'assicurazione è prestata contro:

- 1) Lo scippo;
- 2) La rapina, anche nel caso in cui l'Assicurato venga costretto a consegnare i valori assicurati in seguito a violenza o minaccia diretta a se stesso o verso terzi;
- 3) Furto in seguito ad infortunio o malore improvviso dell'Assicurato.

La garanzia dovrà avere validità all'interno del Comune di Perugia La Società aggiudicataria dovrà garantire un indennizzo per evento e per persona fino ad un massimo di € 1.000,00 per anno assicurativo.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro:

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno;
- b. comunicare per iscritto, entro 15 giorni dalla data dell'avvenimento all'indirizzo che sarà indicato dalla Società aggiudicataria:
 - la data, l'ora e il luogo dell'evento;
 - le conseguenze immediatamente note;
 - la modalità di accadimento;
 - l'entità del danno;
 - copia della denuncia alle Autorità competenti del luogo.

Il Contraente

**R.T.I.
Il Legale rappresentante**

- c. trasmettere entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi copia del documento comprovante l'avvenuto ritiro della pensione.
- d. precisare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori.
- e. presentare, su richiesta della Società, tutti i documenti che si riterranno necessari per il proseguimento della pratica.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale rappresentante



DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NELLA POLIZZA

Assicurazione

Contratto fra il Contraente e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Polizza

Documento che attesta la stipula del contratto.

Contraente

Soggetto che sottoscrive la polizza.

Assicurato

Soggetto a vantaggio dal quale viene stipulata l'assicurazione.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)

Assegnatario del servizio di cui alla procedura negoziata – CIG. 0324966A6A – per l'affidamento in cottimo fiduciario di un "servizio assicurativo di assistenza all'abitazione e alla persona, esteso a tutti i residenti del comune di Perugia, per i danni subiti in caso di furto, tentato furto con scasso, scippo e rapina".

Società

Compagnia di assicurazione UGF Assicurazioni, in qualità di mandante, che fornisce il servizio di Assistenza di cui al capitolato sezione C – Indennizzo per scippo e rapina della pensione.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Abitazione

Immobile o porzione di immobile adibito ad esclusivo uso abitativo, che sia residenza anagrafica dell'assicurato e che sia situato all'interno del territorio comunale.

Sinistro

Evento coperto dall'assicurazione.

Rapina

Sottrazione o appropriamento indebito di cose, mediante violenza o minaccia alla persona, per trarne profitto.

Il Contraente

R.T.I.
Il Legale rappresentante

Scippo

Furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene. Non è considerato scippo il furto con destrezza.

Furto

Sottrazione fraudolenta di oggetti altrui per trarne un profitto.

Scasso

Rottura o forzatura di dispositivi di sicurezza (porte, finestre, serrature in genere) nel tentativo di entrare all'interno di un'abitazione. Il furto o il tentato furto sono in tal caso aggravati dal fatto di avere usato violenza su beni o cose.

Il Contraente

**R.T.I.
Il Legale rappresentante**

